DISPOSIZIONI SULL'ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE, SOGGETTI A RISCHI SPECIALI E SUL FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE DERIVANTI DA ESPORTAZIONI RELATIVE A FORNITURE SPECIALI

Art. 7

Per i casi in cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 3 il ritardo costituisce sinistro ai sensi della presente legge nei limiti indicati nei tre commi seguenti e dopo il decorso dei termini ivi previsti. Al termine di sei mesi dalla scadenza del credito, il ritardo e' considerato come perdita del 25 per cento della somma scaduta, ammessa a garanzia. Al termine di nove mesi dalla scadenza del credito, il ritardo e' considerato come ulteriore perdita del 25 per cento. Al termine di dodici mesi dalla scadenza del credito, il ritardo e' considerato come perdita del rimanente 50 per cento. Nei casi di cui al n. 4 dell'art. 3 il ritardo costituisce sinistro quando supera i dodici mesi dalla data di sospensione o dalla revoca della commessa o del pagamento. Il ritardo nel trasferimento di cui al n. 5 dell'art. 3 e' da considerarsi eccezionale quando raggiunga i dodici mesi dalla data dei pagamenti da parte del committente. In tal caso, il credito per la parte assicurata o riassicurata dara' senz'altro luogo al pagamento in lire da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. Dalla data del pagamento l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti al credito per il quale e' stata concessa la garanzia. Gli importi comunque corrisposti dall'importatore estero dopo tale data, le somme recuperate o trasferite, saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione. I pagamenti di cui al presente articolo verranno effettuati a norma di quanto previsto nel secondo comma dell'art. 4.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1954, non più in vigore dal 5 gennaio 1958 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali
Estremi	Legge 22 dicembre 1953, n. 955
Titolo	I — Assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sull-assicurazione-dei-crediti-all-esportazione-soggetti/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it